

Regolamento del Comitato Unitario per il controllo analogo: composizione e funzionamento

1. Il Comitato Unitario per il controllo analogo è composto dal legale rappresentante di ciascun Ente socio di cui all'art. 2 dello statuto o da un delegato del medesimo.
2. Ciascun Ente socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta.
3. La perdita della qualità di socio determina la cessazione dalla carica del componente del comitato di controllo nominato dal medesimo Ente.
4. Il Comitato è presieduto da un Presidente che è nominato, nella prima seduta, a maggioranza, tra i componenti del Comitato stesso.
5. I componenti del Comitato cessano dalla carica allo scadere del mandato amministrativo dell'Ente socio che li ha nominati ovvero, laddove il socio non sia un Ente territoriale, entro 30 giorni dal rinnovo dell'organo amministrativo dell'Ente nominante.
6. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un componente del comitato, alla sostituzione del medesimo procede l'Ente socio che lo ha nominato. In attesa o assenza di nomina il Comitato si riterrà formalmente costituito.
7. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal membro anagraficamente più anziano.
8. Le funzioni di segretario verbalizzante e di responsabile della tenuta degli atti e della corrispondenza, vengono assegnate alla direzione della Società o ad altro soggetto individuato dal Presidente.
9. In occasione della seduta d'insediamento il Comitato è convocato dal membro più anziano.
10. Il Comitato è convocato dal proprio Presidente, presso la sede della Società o presso la sede di uno degli Enti soci a mezzo posta elettronica, purché con prova certa di avvenuta ricezione. Il Comitato, oltre che su iniziativa del suo Presidente, è altresì convocato su richiesta di un numero di membri che rappresentino almeno il 30% dei componenti. L'avviso di convocazione, salvi motivati casi di urgenza, deve essere inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta presso la sede del socio. Nel caso in cui debbano trattarsi con urgenza questioni indifferibili, il periodo tra la convocazione e la adunanza può essere ridotto sino ad un minimo di 24 ore. L'intervento in Comitato può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Le riunioni, quand'anche non formalmente convocate, risulteranno valide sempre ché siano presenti tutti i componenti.

11. Il Comitato si intende validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le relative deliberazioni si intendono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti. Allorquando l'argomento oggetto di deliberazione riguardi i servizi o le attività strumentali o le funzioni amministrative affidate da un Ente socio, la deliberazione deve essere adottata col voto favorevole del componente del Comitato nominato dal medesimo Ente.
12. Per ogni riunione dovrà essere redatto un verbale che, sottoscritto, dovrà essere inviato all'Organo Amministrativo della Società.
13. Ogni componente del Comitato Unitario, dell'Organo Amministrativo, dell'Organo di Controllo, se nominato, non può far parte di altro organo della società. Nel caso di accettazione di una seconda carica sociale, il nominato decade automaticamente dalla prima. Non sono previste incompatibilità esterne se non quelle disciplinate dal codice civile.